

STUDIO LEGALE
AVV. CARMEN LUISA A. MAROTTA
VIA GUALTIERI, 15 – 84070
SAN GIOVANNI A PIRO – FRAZ. SCARIO
Tel. /Fax 0974986345
Cell.: 3333574004
e-mail: carmenluisa@libero.it
postapec :carmenluisaamericamarotta@puntopec.it

ON.LE TRIBUNALE DI RIMINI

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART.414 CPC CON ISTANZA EX ART. 700 CPC E 669 BIS E SS

CON CONTESTUALE ISTANZA AI SENSI DELL'ART.151 CPC

Per la Sig.ra **VISTOCCO Valentina** , nata a Salerno , il 13/02/1992 (C.F. VSTVNT92B53H703M) e residente a Montecorvino Rovella (SA), in Via Vincenzo Maiorini n.22 ,cap. 84096 , rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'avv. Carmen Luisa A. Marotta, del foro di Vallo della Lucania , (cod.fisc.MRT CMN 61M44 Z614X – Tel/Fax 0974986345 - e- mail : carmenluisa@libero.it – pec: carmenluisaamericamarotta@puntopec.it) , presso il cui studio , in San Giovanni a Piro, Fraz.Scario,alla Via Gualtieri, n.15, elegge domicilio ;la quale ,inoltre , dichiara insieme al suo difensore di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura **a mezzo fax** al seguente **n. 0974986345** e- mail : carmenluisa@libero.it, oppure a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: **carmenluisaamericamarotta@puntopec.it**;

- **Ricorrente** -

CONTRO

- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, C.F:80185250588, con sede in Roma , Viale Trastevere 76/a -00153- pec.: urp@postacert.istruzione.it,



domiciliato *ope legis* in Roma , alla Via dei Portoghesi 12 -00186- presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende , pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it e presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, pec : bologna@mailcert.avvocaturastato.it;

- l'**Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna ,Ufficio VII** , Ambito Territoriale di Rimini, C.F.: 92086100408 , in persona del legale rapp.te p.t.,dom.to per la carica presso la sede dell'Ufficio sita in Rimini , al Corso d'Agosto 231 - 47921 - pec:csarn@postacert.istruzione.it , dom.to *ope legis* a Bologna , in via Testoni, n. 6 , presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che lo rappresenta e difende , pec : bologna@mailcert.avvocaturastato.it ;

- la **Direzione Didattica 2 , Sant'Arcangelo di Romagna** , C.F. 91015260408, con sede in Sant'Arcangelo di Romagna (RN), via Sant'Arcangiolese ,n. 1733 -47822- pec: rnee018005@pec.istruzione.it , in persona del Dirigente Scolastico p.t., dom.to *ope legis* a Bologna, in via Testoni, 6 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che lo rappresenta e difende, pec : bologna@mailcert.avvocaturastato.it.

- **Resistenti** -

NONCHE'

eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, dell'URS dell'Emilia Romagna , Ufficio VII , Ambito Territoriale di Rimini , valide per gli anni 2018/2021, in cui il ricorrente risulta inserito, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.

-**Controinteressati**-

AVVERSO



il licenziamento – decreto di risoluzione del contratto a tempo determinato 9/09/2020 – 31/08/2021 , personale ATA – n. 457 , prot. 0001536 del 05.02.2021, emesso dalla **DIREZIONE DIDATTICA 2 SANTARCANGELO DI ROMAGNA** , impugnato con Nota del 13.03.2021 e di ogni altro atto e/o provvedimento ad esso inerente, conseguente e presupposto, anche se non espressamente indicato al fine di ottenere l'accertamento della validità del rapporto di lavoro svolto dalla Sig.ra **VISTOCCO Valentina** , per il triennio 2018/2021 , nonché , l' accertamento del diritto ad essere reintegrata nella graduatoria di istituto per il personale ATA per il medesimo triennio 2018/2021, con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al riconoscimento giuridico ed economico , ad ogni effetto di legge , del servizio espletato fino al 07/02/2021 , previa revoca e/o annullamento e/o disapplicazione degli atti impugnati con la richiesta di condanna di controparte al pagamento delle differenze retributive ed alla relativa regolarizzazione contributiva, e conseguente applicazione e riconoscimento del punteggio e del servizio dovuto per legge; accertamento del diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza della risoluzione del contratto per la condanna di controparte al pagamento dei danni e di tutte le somme che verranno ritenute ed accertate di giustizia , oltre, interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, oltre ancora alle spese di lite ed accessori, il tutto come per legge; disapplicazione del provvedimento in autotutela adottato dal Dirigente Scolastico p.t. della **DIREZIONE DIDATTICA 2 SANTARCANGELO DI ROMAGNA** nei confronti della lavoratrice ricorrente.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

1. La Sig.ra **VISTOCCO Valentina** , in data 13/07/2011, conseguiva il diploma di Istruzione Secondaria Superiore –Indirizzo Scientifico , presso il Liceo Scientifico Statale “F.Severi” di Salerno (All.1) , con l'intenzione di intraprendere , grazie al diploma , un percorso lavorativo nei profili amministrativi delle scuole statali.
2. Nell'anno scolastico 2012/2013, l'odierna ricorrente si iscriveva al corso di formazione per il conseguimento del diploma di qualifica professionale come Operatore dei Servizi della Ristorazione-



Settore Sala/Bar , presso l'Istituto Professionale 'Passarelli' di San Marco di Castellabate (Sa), dove seguiva i corsi di formazione ed i relativi programmi scolastici con lo svolgimento di periodiche verifiche sull'effettivo grado di preparazione e la conseguente elaborazione delle schede di valutazione da parte dei docenti . All'esito del corso di formazione, la Sig.ra **VISTOCCO Valentina** , sosteneva il regolare esame per il conseguimento del diploma specialistico di formazione, e con la votazione di 100/100, otteneva , con successo , il diploma di qualifica professionale come Operatore dei servizi della Ristorazione- Settore Sala/Bar .

3. La Sig.ra **VISTOCCO Valentina** , successivamente, presentava domanda di inserimento nelle graduatorie di III fascia di circolo e d'istituto, valide per il conferimento delle supplenze al personale ATA per il triennio 2017/2019, posposte al triennio 2018/2021.(All.2) Tra i requisiti di ammissione per titoli di studio , depositava anche , la qualifica professionale, conseguita , a pieni voti , presso l'Istituto Professionale 'Passarelli' di San Marco di Castellabate (Sa)(All.3).

4. Il Ministero, per il tramite della **DIREZIONE DIDATTICA 2 SANTARCANGELO DI ROMAGNA** , presso il quale la Sig.ra **VISTOCCO Valentina** prestava servizio, effettuati i dovuti controlli sulle dichiarazioni di cui agli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000 e dall'art. 7 comma 4 del 640/2017 ('i controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti'),effettuate le opportune verifiche ed accertata la regolarità del titolo conseguito dall'odierna ricorrente, decretava , con provvedimento prot.n. 0006847/2018 del 12/12/2018 , la convalida del punteggio attribuito , avente validità per il triennio 2018-2021 (All.4).

5.Verificati i dati e convalidato il punteggio, l'odierna ricorrente veniva legittimamente collocata nelle graduatorie provinciali dell'Ambito Territoriale di Rimini e veniva , pertanto , assunta con contratto di lavoro a tempo determinato dal 14/09/2018 al 31/08/2019 , profilo professionale collaboratrice scolastica.

6. La Sig.ra **VISTOCCO Valentina** , si trasferiva , di conseguenza , in Emilia Romagna, provando il disagio e la sofferenza di chi è costretto a lasciare i propri affetti e la propria famiglia



per un domani migliore ed si accollava le spese per il vitto, l'alloggio e tutti i costi conseguenti e connessi al trasferimento .

7.Una volta assunta , l'odierna ricorrente , ha prestato la propria attività lavorativa , come collaboratrice scolastica , con impegno e dedizione , ben voluta ed apprezzata da tutti , per tre anni scolastici, presso la **DIREZIONE DIDATTICA 2 SANTARCANGELO DI ROMAGNA** per i seguenti periodi : dal 14/09/2018 al 31/08/2019 - dal 09/09/2019 al 31/08/2020 - dal 09/09/2020 al 04/02/2021.

8. In data 08/02/2021, la Sig.ra **VISTOCCO Valentina** riceveva, *brevi manu* , il **Decreto n.457** , prot. n. 0001536 , del 05/02/2021 , a firma del Dirigente Scolastico p.t., della **DIREZIONE DIDATTICA 2 SANTARCANGELO DI ROMAGNA** (All.5) con il quale veniva revocato l'atto di proposta di assunzione a tempo determinato 09/09/2020 –Prot. n. 5817 ;veniva risolto , a decorrere dal giorno 08 febbraio 2021 (ultimo giorno lavorativo 07/02/2021) il contratto di lavoro a tempo determinato , stipulato in data 09/09/2020 –prot.n. 5817 , con decorrenza dal 09/09/2020 al 31/08/2021 , per n. 36 ore settimanali , profilo professionale Collaboratrice Scolastica – dalla Sig.ra **VISTOCCO Valentina** con il **Dirigente Scolastico Direzione Didattica 2 Santarcangelo di Romagna**; veniva decretata la mancata attribuzione del punteggio ai fini giuridici per i servizi prestati dalla mia assistita dal 14/09/2018 al 31/08/2019- dal 09/09/2019 al 31/08/2020 - dal 09/09/2020 al 04/02/2021 , come collaboratrice scolastica , in quanto, “ *l'Ufficio VII –USR Emilia Romagna , sede di Rimini , ha comunicato con prot.268 del 29/01/2021 che il diploma rilasciato alla Sig.ra Vistocco Valentina sarebbe da ritenere falso e pertanto l'interessata non è in possesso del titolo di studio per l'accesso ai profili professionali di collaboratore scolastico* “.

9. Avverso detto provvedimento di licenziamento - impugnato in questa sede in via secondaria in quanto atto meramente consequenziale a quello impugnato in via principale - la ricorrente, in data 13/03/2021 , per il tramite del sottoscritto procuratore , impugnava e contestava formalmente , ai sensi di legge , il **licenziamento** ingiustamente subito , formulando espressa intimazione e diffida



alla ripresa dell'attività lavorativa, onde azionare il relativo rimedio giurisdizionale avanti il competente giudice ordinario (All.6).

10. Nell'impugnativa, si evidenziava che la Sig.ra **VISTOCCO Valentina** era estranea a qualsiasi profilo di falsità contestato. La problematica era, infatti, relativa, alla idoneità ed alla legittimazione dell'Istituto Professionale 'Passarelli' al rilascio dei titoli e che, pertanto, l'istante, si trovava nel pieno e regolare possesso della qualifica professionale indicata nella domanda di partecipazione alle graduatorie, con la conseguenza che doveva ritenersi legittimamente in possesso del titolo di accesso all'impiego.

Alla luce di quanto esposto, si rende necessario instaurare il presente giudizio al fine della disapplicazione dei provvedimenti illegittimi, sopra descritti, con conseguente reinserimento in graduatoria della Sig.ra **VISTOCCO Valentina** ed il ripristino del punteggio ingiustamente decurtato, a causa delle gravi carenze motivazionali e procedurali riscontrate in occasione dell'adozione del provvedimento di depennamento comminato e di quello di licenziamento che dal primo è derivato. Gli atti ed i provvedimenti impugnati, risultano, infatti, gravemente viziati sotto diversi profili di legittimità, e vanno, pertanto, annullati e/o revocati per i seguenti motivi di

DIRITTO

I.SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO.

Preliminarmente, nessun dubbio può sorgere circa la competenza del Giudice Ordinario nel presente procedimento.

Il presente Ricorso ha, infatti, per oggetto il reinserimento di una collaboratrice scolastica nelle graduatorie di III fascia di circolo e d'istituto, del personale ATA, un'ipotesi non rientrante nelle fattispecie concorsuali prese in considerazione dall'art. 63, comma 4, D. Lgs. n. 165/2001 che stabilisce: *"Spettano alla giurisdizione del Giudice amministrativo le controversie in materia di*



procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 (ovvero, relative ai rapporti di lavoro del personale, che restano in regime di diritto pubblico), ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.

Anche il Consiglio di Stato si è espresso sull'argomento (Consiglio di Stato, sentenza n. 3415/2015): *“La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento, non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico- valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa”.*

Anche la Corte di Cassazione SS.UU.(Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756/2014), è intervenuta in favore della giurisdizione del Giudice Ordinario secondo la quale cui: *“In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi,*



piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili”.

I candidati, mediante la richiesta d’inserimento della graduatoria – così come operata dall’odierna ricorrente – fanno valere un diritto soggettivo o, in generale, la pretesa di essere inseriti in graduatoria e di essere esattamente collocati al suo interno. La verifica dei requisiti per l’inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa poiché si tratta di attività vincolata alla sussistenza, o meno, dei presupposti di legge. Non rileva, infine, l’eventuale natura amministrativa del decreto ministeriale che prevede le modalità d’inserimento in graduatoria, atteso che, nel caso di specie, l’oggetto principale della controversia è la pretesa al reinserimento nella graduatoria.

Inoltre , il decreto di risoluzione del contratto di lavoro del ricorrente è adottato sulla base del D.M. 640/2017, il quale all’art. 9.4, espressamente prevede la competenza del Giudice Ordinario in funzione di giudice del lavoro.

II. SULLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI DIFESA E DI CONTRADDITTORIO

Nel caso di specie il **Decreto n. 457 del 05.02.2021**, con cui il Dirigente Scolastico p.t., della **DIREZIONE DIDATTICA 2 SANTARCANGELO DI ROMAGNA** ha provveduto alla revoca del contratto di lavoro ed al depennamento dalle graduatorie di III fascia di circolo e d’istituto nei confronti dell’odierna ricorrente, non è stata preceduta da alcuna comunicazione di avvio del procedimento , così come previsto dal DM 640 del 30/08/2017 al punto 7.6 e dall’ art. 7, L. 241/1990. Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che *“la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso”* per violazione dell’art. 7 della legge 241/1990 (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138). In altri termini, secondo la giurisprudenza amministrativa è illegittimo il provvedimento di rettifica delle graduatorie d’istituto del personale scolastico che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento. Dal che consegue l’illegittimità del predetto provvedimento e, per converso, il diritto dell’odierna



ricorrente a vedersi nuovamente reinserita nelle graduatorie di istituto di terza fascia per il periodo 2018/2021, con attribuzione dell'ulteriore punteggio a seguito di rettifica della predetta graduatoria di collaboratrice scolastica. L'obbligo di comunicazione non deriva soltanto da principi di diritto amministrativo, ma è contenuto nel DM 640 del 30/08/2017 al punto 7.6 in cui si afferma “*dandone comunicazione all'aspirante*”.

Pertanto, nel caso *de quo* la nota di esclusione - con cui il Dirigente dell'Istituto ha provveduto, nei confronti dell'odierna ricorrente, a depennare la collaboratrice scolastica dalle graduatorie del triennio 2018/21 - non è stata preceduta da alcuna comunicazione di avvio del procedimento. Dal che consegue l'illegittimità del predetto provvedimento e, per converso, il diritto dell'odierna ricorrente a vedersi nuovamente riconosciuto l'inserimento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia 2018/21.

III. SUL DIFETTO E/O CARENZA DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DEPENNAMENTO

Si rileva l'assoluta genericità e vaghezza del provvedimento impugnato in via principale, tale da non consentire di comprenderne le motivazioni ed i presupposti in fatto ed in diritto sottesi. Il provvedimento in argomento, infatti, è ben lungi dal rappresentarsi ossequioso dei requisiti e delle garanzie motivazionali imposte dall'art. 3, co.1, L. 241/1990, che recita “*ogni provvedimento amministrativo (...) deve essere motivato*” ed altresì che “*la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato le risultanze dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria*”. Il **Decreto n. 457 del 05.02.2021** si è, infatti, limitato ad una generica “*comunicazione prot. 268 del 29/01/2021 Ufficio VII – USR Emilia Romagna sede di Rimini, dalla quale si apprende che il diploma, rilasciato alla signora Vistocco Valentina dall'Istituto “Passarelli” San Marco di Castellabate è da ritenersi falso e pertanto l'interessata non è in possesso del titolo di studio per l'accesso ai profili professionali di collaboratore scolastico*” evitando così, totalmente, non solo di indicare qualsivoglia presupposto fattuale ad esso sotteso, ma altresì eludendo qualsivoglia ragionamento giuridico suscettibile di avvalorare le cause del



depenamento, dovendosi tra l'altro escludere che un mero richiamo ad una comunicazione non meglio precisata in ordine alla sua rilevanza con riferimento al caso di specie, possa assolvere gli oneri imposti dall'art. 3, L. 241/90 (dello stesso tenore, in ordine all'obbligo di motivazione con precipuo riferimento ai decreti di depennamento dalle graduatorie di istituto, TAR Torino, Sent. 13.05.16, n. 678).

La Sig.ra **VISTOCCO Valentina**, in pieno possesso dei titoli regolarmente conseguiti e pertanto, idonei allo svolgimento di profili amministrativi (personale ATA) nelle scuole, dopo aver prestato per tre anni la propria attività lavorativa, con impegno e dedizione, come collaboratrice scolastica al servizio della **DIREZIONE DIDATTICA 2 SANTARCANGELO DI ROMAGNA**, è stata improvvisamente cancellata dalle graduatorie e contestualmente è stato risolto il proprio contratto di lavoro per effetto di un'asserita falsità del titolo di studio dichiarato nella domanda di partecipazione alle graduatorie. Si ribadisce, ancora una volta, la circostanza che l'odierna ricorrente ha **regolarmente conseguito** la qualifica professionale presso l'Istituto Passarelli di San Marco di Castellabate, come già ampiamente esposto in premessa.

La presunta falsità del titolo professionale asserita dall'Amministrazione scolastica e causa della risoluzione del contratto di lavoro e del depennamento dalle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia 2018/21, nella totale violazione **DEI PRINCIPI DI DIFESA E DI CONTRADDITTORIO**, non è stata assolutamente accertata né dall'Autorità Giudiziaria né da un'autonoma attività istruttoria dell'Amministrazione scolastica.

Infatti, la Sig.ra **VISTOCCO Valentina** non risulta destinataria di alcun provvedimento che abbia accertato la falsità del titolo di studio in suo possesso, ovvero che la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania abbia compiuto un accertamento, allo scopo di verificarlo, nei confronti dell'Istituto Passarelli che ha rilasciato il titolo. Allo stato attuale, le indagini in corso non hanno accertato nessuna violazione, tanto più un eventuale reato di falso con le relative conseguenze in termini di attribuibilità della condotta e dell'elemento psicologico. La ricorrente ha regolarmente



conseguito il titolo dichiarato all'esito di regolari esami. Ne deriva, dunque, che la stessa non si è attribuita una qualifica professionale che non era in suo possesso.

Anche dal punto di vista amministrativo non è stata avviata o condotta alcuna autonoma attività istruttoria da parte dell'Amministrazione scolastica, rifacendosi il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro ad una comunicazione prot. 268 del 29/01/2021 Ufficio VII – USR Emilia Romagna sede di Rimini, cui il decreto di risoluzione rinvia non riportandone neanche il contenuto e/o la motivazione. L'assoluta carenza istruttoria determina che, diversamente da quanto indicato nel decreto di risoluzione, non possa dirsi 'accertato' che il documento posseduto dalla ricorrente e dalla medesima dichiarato in fase di domanda di partecipazione alle graduatorie sia falso. La Sig.ra **VISTOCCO Valentina** è in possesso del titolo di studio dichiarato, ovvero la qualifica professionale, per averlo correttamente e regolarmente conseguito all'esito del corso di formazione. La ricorrente, pertanto, non ha dichiarato alcun titolo di studio falso, né tale titolo può considerarsi falso nel suo contenuto, in quanto l'unica circostanza rispondente al vero è che ella ha conseguito il diploma di qualifica professionale. Nessun accertamento penale è stato condotto nei confronti dell'odierna opponente e anche nella denegata ipotesi che si dovesse trattare di un falso titolo di studio non è assolutamente attribuibile alla ricorrente, né sotto il profilo materiale della condotta né sotto il profilo soggettivo dell'elemento psicologico.

L'Amministrazione scolastica ha basato un provvedimento di decadenza dal rapporto di pubblico impiego su una mera comunicazione proveniente dall'Ambito Territoriale in cui gli si riferiva della pendenza di un procedimento penale, non certo nei confronti della Sig.ra **VISTOCCO Valentina** ma nei confronti dell'Istituto Passarelli di San Marco di Castellabate, che ha rilasciato il titolo. Inoltre, la stessa non ha svolto alcun tipo di istruttoria, prima di penalizzare in maniera irreversibile la dipendente che lavorava ormai da anni presso la **DIREZIONE DIDATTICA 2 SANTARCANGELO DI ROMAGNA** e lo ha fatto, pertanto, in maniera del tutto illegittima.

Se pure eventualmente, la Procura di Vallo della Lucania dovesse riscontrare la falsità della qualifica professionale conferita all'odierna ricorrente, essa riguarderà profili ed aspetti che non



saranno di certo imputabili alla Sig.ra **VISTOCCO Valentina**, la quale, in buona fede, era ignara di eventuali vizi nel conseguire la qualifica professionale. Anzi, se avesse solo avuto il sospetto di una qualche irregolarità o vizio nel conseguimento della qualifica, avrebbe sicuramente svolto il corso di formazione prodromico in un altro istituto accreditato, non avrebbe certo rischiato, sostenendo costi e spese per conseguire un titolo, sopportato il trasferimento in altra regione, per ritrovarsi, dopo tre anni, spesi per progredire nella carriera lavorativa, senza lavoro e senza punteggio, depennata dalle graduatorie di circolo e di istituto. In ogni caso, si impugna ed eccepisce sin d'ora la legittimità della documentazione e delle comunicazioni, delle quali al momento non si ha conoscenza e di cui si chiede all'Ecc.mo Tribunale adito di volerne disporre l'acquisizione, ordinandone il deposito alle Amministrazioni resistenti.

IV. SULL'ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TEMPESTIVITA' DELLA VERIFICA DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO (art. 7, D.M. 640/2017).

L'art. 7 del D.M. 717/2014 prevede in capo ai dirigenti scolastici l'obbligo di procedere, all'atto del primo rapporto di lavoro, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati, relativamente ai titoli utili per l'accesso e a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale ATA, aventi validità nel triennio 2018/21. Inoltre, lo stesso articolo precisa che, nella fase di costituzione delle graduatorie, è fatto esclusivo riferimento ai dati riportati dal candidato nel modulo di domanda, sia per quanto riguarda l'inclusione dell'aspirante nelle singole graduatorie richieste, sia per il calcolo del punteggio da assegnare in base ai valori indicati nella tabella di valutazione. Un volta costituite le graduatorie, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 7 devono essere effettuati i controlli sulle dichiarazioni dei candidati, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000. La normativa dispone, espressamente, che tali verifiche debbano essere tempestivamente attivate in occasione del primo rapporto di lavoro da parte del dirigente scolastico che conferisce la supplenza, e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è incluso. In caso di mancata convalida dei



dati, il dirigente dell'istituzione scolastica deve assumere le conseguenti determinazioni, ovvero, deve procedere alla rideterminazione dei punteggi, dandone comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche dallo stesso indicate nel modello D3. Se invece la convalida è positiva, il dirigente scolastico che gestisce il primo rapporto di lavoro deve comunicare alle altre scuole interessate l'avvenuta verifica e convalida dei dati. Quindi, i controlli andrebbero effettuati entro i canonici 30 giorni dalla data di assunzione in servizio. Infatti, la mancata valutazione tempestiva della domanda ha come conseguenza che, nella denegata ipotesi di conferma, anche in questa sede, della rettifica del punteggio disposta dal dirigente con l'atto qui impugnato, al ricorrente verranno riconosciuti i servizi prestati presso l'istituto scolastico statale solo di fatto e non ai fini giuridici. Diversamente sarebbe stato se la scuola avesse verificato tempestivamente la domanda. Pertanto, l'intempestività della verifica da parte dell'istituzione scolastica ha causato un pregiudizio per la Sig.ra **VISTOCCO Valentina**, la quale è costretta a subire gravi conseguenze per il comportamento illegittimo dell'amministrazione resistente. L'ampio lasso temporale intercorso tra la domanda (2017), il conferimento del primo contratto e l'emissione del decreto di depennamento, determina l'illegittimità del comportamento della amministrazione convenuta.

L'Amministrazione scolastica, ha agito in autotutela, basandosi su una semplice nota di servizio, indipendentemente dal tempo decorso dalla convalida e dal conseguente legittimo affidamento creato nella dipendente, in contrasto con la condotta precedente laddove, in occasione della convalida del punteggio e della stipula del primo contratto di lavoro dal 14/09/2018 al 31/08/2019, effettuava positivamente tutti i controlli e le verifiche del caso, come prescrive invero l'art. 7, comma 5, del D.M. 640/17, che soltanto all'esito consente di convalidare i dati. Si è pertanto prodotto un legittimo affidamento nella dipendente circa la regolarità e validità dei titoli posseduti, la quale a distanza di tre anni si è vista improvvisamente risolvere il proprio rapporto di lavoro, senza alcuna istruttoria. Pertanto, alla luce delle norme sopra richiamate, si deduce che l'autotutela posta in essere dall'Amministrazione che si determina a retrocedere il ricorrente in graduatoria fino a non attribuire allo stesso alcun punteggio con conseguente risoluzione del contratto a distanza di tre anni, è



‘intempestivo ai sensi dell’art. 7 del DM 640/2017 e quindi non improntato ai canoni di correttezza e buona fede’ (Tribunale di Alessandria, Sezione Lavoro, Sentenza n. 53 del 07/07/2020).

Oltre all’assoluta carenza istruttoria che connota la vicenda *de qua* , si evidenzia che il decreto risulta sprovvisto anche di un ulteriore elemento di validità formale, visto che è mancante addirittura dell’indicazione dell’Autorità Giudiziaria competente e del termine per impugnare l’atto dinanzi all’autorità medesima. Da copiosa giurisprudenza si rileva che tali informazioni siano indispensabili non solo dal punto di vista formale, ma anche sostanziale consentendo essi il corretto e pieno esercizio del diritto di difesa del destinatario dell’atto. Nel caso specifico , l’intera vicenda è stata condotta in dispregio assoluto del diritto di difesa e di partecipazione al procedimento in autotutela avviato dall’Amministrazione scolastica, non consentendo la piena esplicazione dei diritti della ricorrente, la quale si è vista costretta a ricorrere all’Autorità Giudiziaria. Di qui, l’ulteriore profilo di invalidità/illegittimità del provvedimento impugnato e di cui si chiede la disapplicazione.

V. ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PER VIOLAZIONE DEL DLGS 297/1994 ,VIOLAZIONE D.M.n.717/2014 E VIOLAZIONE DEL D.M. n. 640/2017: VALIDITA’ DEL TITOLO DI ACCESSO POSSEDUTO E POSSESSO DI ALTRO TITOLO .

Va ulteriormente evidenziato che la Sig.ra **VISTOCCO Valentina** è comunque in possesso del diploma di Istruzione Secondaria Superiore –Indirizzo Scientifico, titolo in ogni caso idoneo ad ottenere l’accesso all’impiego, in termini di legge. Pertanto , l’odierna ricorrente è in possesso del diploma di maturità, che costituisce, ai sensi del DM 640/17, art. 2, comma 5, ‘*il titolo di studio valido per l’accesso al profilo professionale richiesto*’. Il possesso di ulteriori titoli incidono, pertanto, solo su una diversa attribuzione del punteggio, ma non sull’accesso al pubblico impiego e sulle graduatorie, ove lo stesso ha il diritto di restare inserito. In altri termini, anche se si accertasse , ipotesi al momento infondata , che la qualifica professionale conseguita dalla ricorrente fosse falsa ,e , in ogni caso , come già evidenziato, la falsità non potrebbe essere assolutamente attribuita alla Sig.ra **VISTOCCO Valentina** che l’avrebbe conseguita in buona fede, ignara dei vizi eventualmente sussistenti posti in essere dall’istituto professionale che ha rilasciato i titoli. In ogni



caso, l'odierna ricorrente, sarebbe in possesso del requisito di accesso al pubblico impiego, ovvero del diploma di maturità.

Peraltro, vi è da dire che pur sussistendo la norma secondaria di cui al DM 640/2017 che detta la disciplina speciale con riferimento alle graduatorie di istituto e di circolo, vige in ogni caso la disciplina di fonte primaria (DPR 3/57 e PDR 445/2000 da un lato e D.lgs. 165/2001 art. 55 e ss dall'altro) che in tema di falsità prevede quale conseguenza solo una diversa attribuzione del punteggio, non già la risoluzione del contratto di lavoro e il depennamento dalle graduatorie, quando sussista, comunque, il requisito di accesso al pubblico impiego e la falsità attenga a titoli aggiuntivi di specializzazione o a qualifiche professionali specializzanti, come nella specie. *“Il determinarsi di falsi documentali o dichiarazioni non veritiere in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la P.A. Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55-quater lett. d), in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti”* –(Cassazione Sez. Lav. - Sent. n.18699- 11/07/2019). La Corte di Cassazione, nell'enunciare il suddetto principio di diritto, ha differenziato il caso in cui la falsità documentale sia decisiva ai fini dell'assunzione, poiché la legge o il bando pongono il requisito quale elemento indefettibile ai fini dell'accesso al pubblico impiego, dall'ipotesi in cui il falso documentale non sia decisivo ai fini dell'instaurazione del rapporto di lavoro. La Corte stabilisce che solo nel primo caso la decadenza opera di diritto, al di fuori di un procedimento disciplinare, per effetto dell'assenza dei requisiti sostanziali che le dichiarazioni sono chiamate ad attestare, integrando una causa di nullità del contratto. Diversa soluzione si configura, invece, quando le falsità documentali o dichiarative non siano necessariamente “ostative all'instaurazione del rapporto”, mancando un nesso causale tra irregolarità documentale e conseguimento dell'impiego. Tali casi possono portare alla risoluzione del contratto di lavoro, ma solo previo espletamento del procedimento disciplinare e



valutazione della effettiva gravità della condotta e della buona fede del lavoratore, nel rispetto del principio di proporzionalità del provvedimento disciplinare rispetto all'infrazione commessa. Tale giurisprudenza si è, come noto, formata in seno alle dichiarazioni omissive di precedenti penali, ritenute mendaci, e con riferimento alle quali è poi intervenuta la cd. Riforma Orlando (D.lgs. 122/2018), che ha disposto che l'interessato non deve indicare nelle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 tutta una serie di iscrizioni a suo carico. Ne consegue che, quand'anche la qualifica professionale conseguita dalla Sig.ra **VISTOCCO Valentina** si rivelasse un titolo 'falso' per essere stato accertato, in sede penale o in seguito di un'approfondita istruttoria da parte della P.A., e, nel caso in cui si accertasse che ella non ha conseguito alcun titolo di qualifica professionale, ipotesi assolutamente contestata, la stessa sarebbe stata in ogni caso e sarebbe tuttora in possesso del titolo di studio (idoneo e sufficiente) per l'accesso al pubblico impiego. Con la conseguenza che la ricorrente, mai, avrebbe dovuto subire il depennamento dalle graduatorie e vedere risolto il suo contratto di lavoro. Viceversa, dinanzi ad una comunicazione che prospettava una falsità documentale, l'Amministrazione avrebbe dovuto e potuto intervenire avviando un procedimento disciplinare teso ad accertare in primo luogo la sussistenza dell'infrazione, la sua gravità e a modulare l'eventuale risposta sanzionatoria in misura proporzionata. Anche in ipotesi giungendo a licenziare la dipendente, ma pur sempre motivando in ordine alla gravità ed al venir meno del carattere fiduciario del rapporto di lavoro. Ne consegue che nel caso specifico, premesso che il titolo dichiarato nella domanda non è falso, anche se ne fosse stata accertata la falsità, cosa che non è accaduta, tale falsità sarebbe stata semmai idonea a giustificare l'avvio di un procedimento disciplinare ai sensi e nel rispetto della legge 241/90 e del d.lgs. 165/2001, art. 55 e ss., culminando nella irrogazione di una sanzione disciplinare o nella decurtazione del punteggio attribuito in base al titolo di studio rivelatosi falso ma non alla risoluzione definitiva del rapporto ed al depennamento dalla graduatoria. Invece, l'Amministrazione scolastica ha definito la vicenda in esame con il depennamento dalle graduatorie e la rescissione definitiva del rapporto. Senza procedere ad un approfondimento dal punto di vista istruttorio né ad una richiesta di integrazione documentale alla lavoratrice, alla quale non è stato neppure comunicato l'avvio del procedimento impedendogli



di controdedurre e violando il principio di difesa e di contraddittorio e confermando la fondatezza della domanda.

VI. PERICULUM IN MORA

Quanto al *periculum in mora* è evidente che il ricorrente subisca il grave danno di non essere inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto per accedere alle supplenze, con inevitabile perdita di *chance* e depauperamento della professionalità. La gravità e l'urgenza del pregiudizio lamentato sussistono, nell'evidente risvolto negativo in termini economici, aggravato dal particolare momento storico di grave emergenza economica e sanitaria, a causa della pandemia da covid -19, la Sig.ra **VISTOCCO Valentina**, si è trovata improvvisamente priva della retribuzione, con conseguenze negative sulla propria vita, e la sensazione di aver inutilmente affrontato tanti sacrifici morali e materiali, la lontananza dai propri affetti familiari, oltre ai danni consistenti in termini di perdita di *chance*. Il depennamento dalle graduatorie di circolo e di istituto sarà causa della mancata partecipazione alle prossime graduatorie per il triennio successivo, perdendo irrimediabilmente, nelle more del presente giudizio, la possibilità anche futura di collocarsi utilmente nelle predette graduatorie. Il pregiudizio subito dalla ricorrente è pertanto 'irreparabile', atteso che i relativi effetti lesivi non ricadono su interessi soltanto patrimoniali, bensì, come illustrato, su diritti personali insuscettibili di reintegrazione ex post.

VII. FUMUS BONI IURIS.

Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, è evidente l'illegittimità del depennamento sia per motivi di rito, mancata comunicazione di avvio della procedura, che in fatto ed in diritto, vista l'insussistenza del fatto contestato. E' evidente che l'esclusione dalle graduatorie impedisce alla ricorrente di svolgere la propria attività lavorativa privandola della giusta retribuzione così come previsto dagli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. La Sig.ra **VISTOCCO Valentina** si è anche tempestivamente attivata per impugnare il provvedimento di esclusione in via amministrativa/stragiudiziale ma non ha ottenuto alcun riscontro.



VIII. ISTANZA RISARCITORIA

La ricorrente chiede anche il risarcimento del danno per equivalente. A tal riguardo, la S.C. di Cassazione, con l'ordinanza n. 9193 del 13 aprile 2018, e più di recente con le ordinanze n. 16664/2020 e n. 16665/2020 ha dato nuovo vigore all'ormai risalente ma consolidato principio giurisprudenziale che vede il datore di lavoro che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore (vincitore di un concorso da esso indetto) obbligato al risarcimento del danno da questi subito, ravvisabile nelle retribuzioni perdute a far data dalla domanda di assunzione (Cass. civ. S.U. 4 aprile 2017 n. 8687). Il Giudice di legittimità, ha ritenuto che il lavoratore avrebbe percepito la retribuzione, e, quindi, che la sua ingiustificata esclusione abbia provocato un danno ex art 2043 c.c. Per quanto il diritto leso dal fatto illecito sia configurabile come il diritto all'assunzione, e non quello alla retribuzione, esso ha provocato, come conseguenza, la perdita possibilità di guadagnare, e il danno da perdita possibilità di guadagnare, quale lucro cessante, va commisurato alle retribuzioni perdute. Sulla scia di un tale risalente e cospicuo orientamento giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha concluso affermando che *“il datore di lavoro, che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore, è tenuto a risarcire il danno che questi a subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza datoriale, a far data dalla domanda di assunzione. Tale pregiudizio deve essere determinato, senza necessità di una specifica prova da parte del lavoratore, sulla base del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, salvo che il datore di lavoro adempia l'onere, interamente gravante su di lui, di provare che, nelle more, il lavoratore abbia avuto altra attività lavorativa”* (S.C. Ordinanza n. 9193 del 13 aprile 2018).

E' chiaro che la Sig.ra **VISTOCCO Valentina** ha subito dal decreto di risoluzione del contratto e conseguente depennamento dalle graduatorie di circolo e di istituto, evidenti danni in termini patrimoniali e non patrimoniali. In conseguenza dell'annullamento del decreto di risoluzione del rapporto di pubblico impiego e di depennamento dalle graduatorie di III fascia del personale ATA triennio 2018/2021, l'istante ha subito innanzitutto un danno patrimoniale a titolo di lucro cessante



costituito dal mancato percepimento dello stipendio a far data dal mese di febbraio 2021 , in ragione della cessazione anticipata del contratto di lavoro , avvenuta il 04/02/2021. Pertanto , l'odierna ricorrente ha diritto al ripristino dello stato di fatto e di diritto antecedente alla risoluzione ed al depennamento. Ha , inoltre , diritto al risarcimento del danno per perdita di *chance*, visto , che non potrà partecipare proficuamente alle graduatorie per il triennio successivo 2021-2024, in mancanza del riconoscimento del punteggio ottenuto con il servizio prestato per tre anni scolastici come collaboratrice scolastica. Quanto al danno non patrimoniale, l'istante ha subito una serie di disagi e sofferenze riconducibili alla lesione del diritto della Sig.ra **VISTOCCO Valentina** a vivere una vita libera e dignitosa a causa della condotta dell'Amministrazione. Sul punto, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la positiva sussistenza del danno che può essere comprovato mediante lo strumento delle presunzioni (sentenza n. 23754 del 03/10/2018). L'istante, nel caso *de quo* , ha dovuto trasferirsi in Emilia Romagna , affrontando per ben tre anni il distacco dalla sua famiglia e dai suoi affetti con il conseguente mutamento del suo precedente stile di vita. Danno questo da determinarsi secondo una valutazione equitativa del Giudice.

Per tutto quanto sopra riferito, la Sig.ra **VISTOCCO Valentina** , *ut supra* , rappresentata , difesa e domiciliata

RICORRE D'URGENZA E NEL MERITO

all'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Rimini , affinché, Voglia accogliere nei confronti della ricorrente le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:

IN VIA CAUTELARE

Verificata la sussistenza del *fumus boni iuris* , nonché , del *periculum in mora*, siccome descritti in atti con decreto *inaudita altera parte* , ovvero, in subordine, esperita l'audizione delle parti:



-Sospendere in via cautelare il Decreto n. 456 del 05/02/2021 di risoluzione del contratto e depennamento dalla graduatorie;

- Previa disapplicazione del provvedimento di depennamento dalle graduatorie e di risoluzione e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e collegato ;

- Accertare e dichiarare la perdurante validità del contratto di lavoro stipulato con la Sig.ra **VISTOCCO Valentina** e per l'effetto reintegrare, nello stato di fatto e di diritto, la ricorrente nel posto di lavoro, e riconoscere giuridicamente ad ogni effetto di legge il servizio espletato fino al 04/02/2021, nonché disporre il suo reinserimento nelle graduatorie di III fascia per il triennio 2018/2021 ripristinando il punteggio maturato;

NEL MERITO

- Sospendere in via cautelare il Decreto n. 457 del 05/02/2021 di risoluzione del contratto e depennamento dalla graduatorie;

- Previa disapplicazione del provvedimento di depennamento dalle graduatorie e di risoluzione e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e collegato;

- Accertare e dichiarare la perdurante validità del contratto di lavoro stipulato con la Sig.ra **VISTOCCO Valentina** e per l'effetto reintegrare, nello stato di fatto e di diritto, la ricorrente nel posto di lavoro, e riconoscere giuridicamente ad ogni effetto di legge il servizio espletato fino al 04/02/2021, nonché disporre il suo reinserimento nelle graduatorie di III fascia per il triennio 2018/2021 ripristinando il punteggio maturato;

- Accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, sotto il profilo del lucro cessante e della perdita di chance del danno non patrimoniale, come analiticamente indicato nel paragrafo IV della parte motiva del presente ricorso in favore del ricorrente, secondo una valutazione equitativa rimessa all'On.le Giudicante;



- Condannare parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA:

A norma degli artt. 46 e 65 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, si chiede che le Amministrazioni resistenti, nel costituirsi in giudizio, depositino tutti gli atti del procedimento, con particolare riguardo ad ogni atto e provvedimento preordinato, presupposto, conseguente o comunque connesso o consequenziale a quello impugnato in via principale e/o che con lo stesso possa comunque considerarsi in rapporto di correlazione, ivi compresi i pareri, le proposte o le valutazioni che possano avere condotto all'adozione e/o formazione del provvedimento medesimo. Più specificamente , si chiede di depositare la **comunicazione prot. 268 del 29/01/2021 Ufficio VII – USR Emilia Romagna sede di Rimini** citata nel decreto n. 457/2021 e tutta la documentazione in possesso dell'Istituto Professionale Passarelli , relativa alla posizione della Sig.ra **VISTOCCO Valentina** nel corso dell'anno scolastico 2012/2013. Con riserva di motivi aggiunti e di ulteriori istanze istruttorie all'esito dell'adempimento invocato, e perciò della conoscenza degli atti tutti, anche in relazione alle memorie avversarie.

Si allegano in copia i seguenti documenti:

- 1.Diploma di Istruzione Secondaria Superiore –Indirizzo Scientifico , conseguito il 13/07/2011, presso il Liceo Scientifico Statale “F.Severi” di Salerno .(All.1)
- 2.Domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di Istituto III fascia de personale ATA triennio 2017- 2019. (All.2)
- 3.Diploma di qualifica professionale rilasciato dall'Istituto professionale “Passarelli” il 10/10/2014.(All.3)
- 4.Decreto di convalida del punteggio attribuito alla Sig.ra VISTOCCO Valentina del 12/12/2018. (All.4)



5.Decreto n. 457 del 05/02/2021 a firma del Dirigente Scolastico p.t della DIREZIONE DIDATTICA 2 SANTARCANGELO DI ROMAGNA . (All.5)

6.Impugnazione Licenziamento della Sig.ra VISTOCCO Valentina inviate a mezzo Racc.A.R ed a mezzo pec , il 13/03/2021 .(All.6)

7.Dichiarazione ai fini del contributo unificato . (All.7)

8.Carta D'Identità VISTOCCO Valentina . (All.8)

Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre.

Dichiarazione ai fini del contributo unificato.(All.7-All.8)

A norma dell' **art 152** delle disposizioni di attuazione del c.p.c., modificato dal D.L. n. 263/2003, l'istante dichiara , in calce al presente atto , di essere stata titolare, nell'anno precedente l'instaurazione del giudizio, di un reddito imponibile ai fini IRPEF ed inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76, 172/3 e 77 del D. Lgs. 30.05.2002 n. 113 e si impegna a comunicare, nel corso del giudizio, eventuali variazioni rilevanti dei limiti del reddito verificatesi nell'anno precedente. Si dichiara , inoltre, che la causa è del valore indeterminabile e la presente procedura è esente dal versamento del contributo unificato.

Salvis Juribus.

San Giovanni a Piro , 19/04/ 2021

Avv. Carmen Luisa A.Marotta



ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.

Ai fini dell' integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A. in cui la ricorrente risulta inserita e che potrebbero subire un pregiudizio dall' accoglimento del presente ricorso, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l' emanando decreto di fissazione dell'udienza. Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per l' istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 150 e ss. c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Miur, <http://www.miur.gov.it/web/guest/home> e/o sul sito dell'U.S.R. Emilia Romagna , Ambito Territoriale di Rimini o con altra modalità ritenuta idonea dal G.d.L. adito. Ritenuto quanto sopra, la presente difesa FA ISTANZA affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso e dell' emanando decreto di fissazione dell'udienza mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

San Giovanni a Piro , 19/04/ 2021

Con Osservanza

Avv. Carmen Luisa A.Marotta

